

LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO ALTERNATIVA AL CONFERIMENTO

Torino, 27 marzo 2026

**a cura di
Luca Miele**

LA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO


La scissione mediante scorporo

Cenni generali


La scissione mediante scorporo, disciplinata dall'**art. 2506.1 c.c.**, è stata **introdotta dal D.Lgs. n. 19 del 2023**, al fine di recepire quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2019/2121 in materia di operazioni straordinarie transfrontaliere

- Si tratta di un'**operazione** tramite la quale la società scissa **«*assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.***
- *La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo».*


Situazione ante scissione Ramo A1



Situazione post scissione parziale



Situazione post scissione mediante scorporo



Scissione con scorporo (azienda/ singoli asset) VS Conferimento

La scissione mediante scorporo

Cenni generali

Elementi caratterizzanti

a oggetto di assegnazione può essere un asset, un ramo di azienda, una azienda_ → **ma non c'è mai estinzione del dante causa, con conseguente continuazione dell'attività da parte della scissa**

b le società beneficiarie possono essere sia **società preesistenti** che **società di nuova costituzione** (art. 2, D.Lgs. 88/2025)

c le partecipazioni nella o nelle beneficiarie sono assegnate alla scissa e non ai soci di quest'ultima → nella scissione mediante scorporo con la **costituzione di newco**, **non sono richiesti, ad esempio, il rapporto di cambio di azioni o quote, il conguaglio, il trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci in quanto le partecipazioni della beneficiaria sono assegnate alla scissa** (il progetto di scissione non deve, quindi, contenere i nn. 3, 4, 5, 7 dell'art. 2501-ter c.c.)

d non è applicabile il **diritto di recesso** al socio della società scissa che non ha consentito all'operazione (*cfr.* artt. 2473 e 2502 c.c.). Discorso diverso per la scissione con beneficiaria preesistente, in quanto il diritto permane comunque per i soci non consenzienti della beneficiaria;

e quando la scissione mediante scorporo avviene con la **costituzione di newco** e attribuzione proporzionale delle azioni/quote, non è richiesta la relazione degli esperti del patrimonio della scissa (esonero non applicabile nel caso di scissione di società di persone a favore di NewCo società di capitali)

La scissione mediante scorporo

Cenni generali

Diversità della scissione mediante scorporo rispetto al conferimento in natura

Tutela dei creditori

- Non è prevista la redazione di una valutazione estimativa da parte di un soggetto indipendente; diversamente nel conferimento è necessario effettuare la stima dei beni oggetto di conferimento a garanzia dell'effettività del capitale sociale della conferitaria
- Trova applicazione la disciplina delle opposizioni creditorie ex art. 2503 c.c.
- Il **codice civile** (art. 2506-*quater*, c. 3) prevede la **responsabilità solidale** nei confronti dei creditori non soddisfatti, nei **limiti del valore effettivo del patrimonio assegnato/rimasto, dei debiti** della scissa non soddisfatti.

Adempimenti/efficacia:

- adempimenti tipici della scissione e coinvolgimento dell'**assemblea dei soci** (progetto di scissione, adempimenti pubblicitari, opposizione creditori, atto di scissione, ecc.); il conferimento in natura, diversamente, non necessita dell'assemblea dei soci essendo atto gestorio rimesso alla competenza **dell'organo amministrativo**;
- la scissione con scorporo ha effetto dall'ultima delle **iscrizioni dell'atto di scissione nel registro imprese** (laddove la beneficiaria è una Newco, l'operazione non può essere postergata e retrodatata – *cfr.* art. 2506-*quater*, c.1, c.c.).

La scissione mediante scorporo

Il principio di neutralità fiscale e le deroghe alla disciplina generale

Art. 173, c. 15-ter, del TUIR

Principio di neutralità fiscale

Anche alla scissione mediante scorporo si applica il **principio di neutralità** di cui all'art. 173 del TUIR.

Trattasi infatti di:

- operazione che rientra nel *genus* delle operazioni di scissione; in particolare trattasi di scissione parziale;
- operazione di mera riorganizzazione;
- operazione in continuità giuridica – operazione successoria.

Non determina il realizzo né la distribuzione di plusvalenze/minusvalenze dei beni della società scissa.

L'operazione di scissione mediante scorporo presenta tuttavia delle **peculiarità** che hanno trovato riscontro nelle **eccezioni introdotte nell'art. 173 del TUIR** (norma che reca il trattamento fiscale applicabile alla tradizionale operazione di scissione).

La scissione mediante scorporo

Il principio di neutralità fiscale e le deroghe alla disciplina generale

Art. 173, c. 15-ter, del TUIR

In particolare, alla scissione mediante scorporo è **applicabile la disciplina fiscale delle scissioni tradizionali**, a **eccezione** di quanto previsto dall'art. 173 del TUIR ai commi 3,7,9 e 10:

- **comma 3 – ripartizione del costo delle partecipazioni in capo ai soci della scissa:**
non applicabile in quanto la partecipazione nella beneficiaria sarà assegnata alla società scissa e non ai suoi soci; pertanto non deve essere ripartito il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nella scissa
- **comma 7 – retrodatazione degli effetti fiscali:**
non applicabile in quanto la retrodatazione della scissione non è consentita in caso di scissione parziale
- **comma 9 – stratificazione del patrimonio netto e ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta:**
è prevista una disposizione specifica per la scissione mediante scorporo
- **comma 10 – limitazioni alla riportabilità dei tax asset:**
non applicabili se la beneficiaria è neocostituita; applicabili se la beneficiaria è preesistente

La scissione mediante scorporo

Il principio di continuità dei valori fiscali

Art. 173, c. 15-ter, lett. a) e b)

Principio di continuità dei valori fiscali (corollario del principio di neutralità fiscale)

Neutralità fiscale dell'operazione sia per la scissa che per la beneficiaria

Alla data di efficacia della scissione, il passaggio da beni di primo grado (i.e., asset oggetto di scorporo) a beni di secondo grado (i.e., azioni/quote beneficiaria), a prescindere dal fatto che oggetto di scorporo sia o meno un compendio aziendale, avviene in **continuità di valori**:

- gli **asset** trasferiti alla beneficiaria (**compreso l'avviamento**, se oggetto di scorporo è un'azienda) mantengono i valori fiscali esistenti in capo alla scissa (lett. b); e
- le **partecipazioni assegnate alla scissa**, in sostituzione dei beni di primo grado, assumono quale valore quello determinato dalla differenza tra i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività oggetto di scorporo (lett. a).

La scissione mediante scorporo

I beni oggetto di scorporo e le partecipazioni ricevute dalla società scissa – il periodo di possesso

Art. 173, c. 15-ter, lett. c), del TUIR

Periodo di possesso

- **Le attività e le passività** trasferite alla beneficiaria si considerano possedute dalla beneficiaria anche per il periodo di possesso maturato in capo alla scissa → ai fini, ad esempio, dell'applicazione del regime di rateizzazione delle plusvalenze di cui all'art. 86 del TUIR (ora soppresso dalla legge di bilancio 2026)

Sia in caso di scorporo di azienda che di singoli asset

- Le **partecipazioni ricevute dalla scissa** ereditano l'anzianità riferibile **all'azienda** oggetto di scorporo – coerente con l'impostazione che vede la scissione con scorporo un'operazione alternativa al conferimento

Solo in caso di scorporo di azienda

La scissione mediante scorporo

I beni oggetto di scorporo e le partecipazioni ricevute dalla società scissa – il periodo di possesso

Art. 173, c. 15-ter, lett. d), del TUIR

Requisiti PEX – il principio di neutralità e deroghe in funzione dell'oggetto dello scorporo

Scorporo di azienda

Le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sin **dall'inizio** del periodo di possesso dei beni del compendio aziendale oggetto di scorporo – coerente con l'impostazione che vede la scissione con scorporo un'operazione alternativa al conferimento (art. 176, co. 4, TUIR).

Scorporo di partecipazioni PEX (senza considerare l'*holding period*)

Le partecipazioni (nella beneficiaria) ricevute dalla scissa **conservano** i medesimi requisiti di quelle oggetto di scorporo (*i.e.*, commercialità, residenza in Stati diversi da quelli a regime fiscale privilegiato, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie).

Le partecipazioni ricevute dalla scissa si considerano iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e acquisiscono la medesima anzianità di possesso delle partecipazioni scorporate, come previsto nelle scissioni tradizionali.

La scissione mediante scorporo

Le partecipazioni ricevute dalla società scissa – i requisiti PEX – confronto con i conferimenti di partecipazioni

Scorporo di singoli asset/passività (comprese partecipazioni non PEX per carenza del requisito di commercialità e/o per residenza fiscale in Stati a regime fiscale privilegiato)

Le partecipazioni (nella beneficiaria) ricevute dalla scissa potranno beneficiare del regime PEX **se e quando matureranno i requisiti previsti dall'art. 87 TUIR (come se la scissione mediante scorporo fosse, di fatto, un'operazione realizzativa dal punto di vista fiscale)**

Scorporo di partecipazioni che non soddisfano il requisito di classificazione in bilancio di cui all'art. 87, c. 1, lett. b) – ovvero iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio

Le partecipazioni ricevute dalla scissa non potranno mai maturare i requisiti per fruire della PEX.

In capo alla beneficiaria, la partecipazione ricevuta non PEX per difetto di iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie resta tale e la cessione non potrà mai avere la PEX (anche se la beneficiaria, nel suo primo bilancio di possesso post scorporo, la iscrive tra le immobilizzazioni finanziarie).

Diversamente, in caso di conferimento di partecipazioni (ancorché «controllato»), se la società conferitaria, nel suo primo bilancio di possesso post conferimento, iscrive la partecipazione tra le immobilizzazioni, il requisito pex di cui alla lett. b) dell'art. 87 co. 1 TUIR viene «recuperato». Questo perché il conferimento di partecipazioni è comunque un atto di realizzo.

La scissione mediante scorporo

La ripartizione delle posizioni fiscali soggettive

Art. 173, c. 15-ter, lett. e), del TUIR

RIPARTIZIONE POSIZIONI FISCALI

- Per la ripartizione delle posizioni fiscali soggettive, non specificamente afferenti gli elementi del patrimonio trasferito dalla scissa alla beneficiaria, vige il **criterio di ripartizione proporzionale** di cui all'art. 173, c. 4, del TUIR.

Soluzione preferita da Assonime (Circolare n. 14/2023)

Rapporto tra il valore del patrimonio netto contabile trasferito alla beneficiaria e il patrimonio netto contabile esistente in capo alla scissa ante scissione (risultante dal bilancio dell'esercizio ante scissione)

Esempio: nell'ipotesi di perdite pregresse della scissa pari a 200 e di patrimonio netto contabile della scissa ante scissione pari a 1000 e quello trasferito alla beneficiaria pari a 100, le perdite attribuite alla beneficiaria saranno pari al 10% (100/1000) del totale ovvero, nel caso di specie, pari a 20.

La scissione mediante scorporo

La ripartizione delle posizioni fiscali soggettive

Dalla data in cui la scissione ha effetto, le posizioni fiscali soggettive sono attribuite (*cfr.* art. 173, c.4, del TUIR):

- **in proporzione** alle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste (es. plusvalenze rateizzate in 5 esercizi), escluse le eccedenze d'imposta utilizzabili in compensazione e i crediti d'imposta chiesti a rimborso, di natura diversa da quella agevolativa (superamento risposta 368/2023 di Agenzia);
- ovvero, se trattasi di **posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso**, alla beneficiaria alla quale tali elementi sono stati trasferiti (o alla scissa, se sono rimasti presso la stessa).

Tali crediti potrebbero essere oggetto di attribuzione nel perimetro degli elementi scissi

Il caso di scissione di un patrimonio netto contabile negativo

- L'Agenzia delle Entrate, nell'ipotesi di **scissione tradizionale avente a oggetto un patrimonio netto contabile negativo** (risposta interpello non resa pubblica), ha negato la possibilità di ripartire le posizioni soggettive tra scissa e beneficiaria in ragione del fatto che l'art. 173, c. 4, del TUIR si baserebbe sul presupposto che venga trasferito un patrimonio netto contabile positivo dalla scissa alla beneficiaria. Pertanto, qualora venga attribuito alla scissa un patrimonio netto contabile di segno negativo, tale presupposto risulterebbe carente e, di conseguenza, le posizioni soggettive indistinte rimarrebbero in toto di pertinenza della scissa.

La scissione mediante scorporo

La stratificazione del patrimonio netto e le riserve in sospensione d'imposta

Art. 173, c. 15-ter, lett. f), del TUIR

Stratificazione del patrimonio netto e le riserve in sospensione d'imposta in capo alla scissa (conformità a quanto previsto per i conferimenti)

la società **scissa conserva** la stratificazione fiscale del patrimonio netto esistente ante scissione mediante scorporo, comprensiva delle riserve in sospensione d'imposta. Non sussiste alcun vincolo di ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta in capo alla beneficiaria

Stratificazione del patrimonio netto e le riserve in sospensione d'imposta in capo alla beneficiaria

L'incremento del patrimonio netto contabile che si registra presso la società **beneficiaria** si qualifica anche ai fini fiscali alla stregua di una **riserva di capitale** (cfr. art. 47, c. 5, del TUIR), non diversamente da quanto accade rispetto al patrimonio netto formatosi a seguito di un apporto (conferimento).

La scissione mediante scorporo

Scissione a favore di beneficiaria preesistente e riportabilità dei *tax asset*

Art. 173 del TUIR


Beneficiaria preesistente

La scissione mediante scorporo può avvenire anche a favore di **società preesistenti**.

In linea generale, anche alla fattispecie si applica la neutralità fiscale e la continuità dei valori.

Se lo scorporo ha ad oggetto «beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'art. 87, comma 1, lettere c) e d)», le partecipazioni ricevute dalla scissa sono ammesse al regime di esenzione non solo «se e quando maturano i relativi requisiti» ma a condizione che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo.

In caso di scorporo con beneficiarie preesistenti, **risultano applicabili le regole dettate per le scissioni in relazione alle limitazioni alla riportabilità dei tax asset.**



Modifiche
all'art. 173 del
TUIR. **Nuovo
comma 15-
ter.1**

La scissione mediante scorporo

L'abuso del diritto

Art. 173, c. 15-quater, del TUIR

La successiva cessione delle quote nella beneficiaria

«*Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, **non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta***».

Analogamente a quanto disposto in caso di conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione nella conferitaria, anche nel caso di scissione mediante scorporo di un complesso aziendale, la successiva cessione della partecipazione nella beneficiaria non rientra tra le operazioni c.d. abusive.

La relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. precisa che, in linea di principio, **non dovrebbe costituire ipotesi di abuso del diritto la cessione delle azioni/quote di una beneficiaria di una scissione mediante scorporo di singoli asset**, in quanto non sarebbe applicabile il regime PEX per carenza del requisito della commercialità.

→ **manca di vantaggi fiscali indebiti**

Approccio case by case
Caso di beni minusvalenti

La scissione mediante scorporo

Cenni generali ai fini delle imposte indirette

- L'operazione di scissione è **ininfluente ai fini IVA**: le cessioni di beni in occasione delle **scissioni** sono operazioni non soggette a IVA (art. 2, c. 3, lett. f), del D.P.R. n. 633/1972).
- L'atto di scissione è soggetto alla **registrazione in termine fisso** entro venti giorni dalla data dell'atto.
- In caso di presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari sono dovute le **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**.

La scissione mediante scorporo/conferimenti di azienda

La responsabilità tributaria

L'art. 15, c. 2, del D. Lgs. n. 472/1997 dispone che:

«*Nei casi di scissione anche parziale e di **scissione mediante scorporo** di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile [...], **ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia***».

Pertanto, anche in caso di scissione con scorporo, al pari di quanto accade in caso di scissione tradizionale, vi è un'illimitata responsabilità, sotto un profilo tributario, per le passività derivanti da violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia giuridica della scissione mediante scorporo.

A differenza del conferimento di azienda, dunque, nonostante il mancato depauperamento patrimoniale subito dalla scissa, **non vi è la possibilità di limitare detta responsabilità tributaria**, nemmeno in via sussidiaria e al valore del patrimonio rimasto/assegnato in capo all'entità.

Neppure attraverso la richiesta di un **apposito certificato dei carichi pendenti**, come diversamente previsto per i conferimenti di azienda per i quali sono previsti meccanismi atti a mitigare l'ambito di responsabilità del conferitario di azienda (art. 14, d.lgs 472/1997).

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

**IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI
CHE CONSENTONO DI ACQUISIRE O INTEGRARE IL CONTROLLO
(ART. 177, co. 2 TUIR)**

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» (1/5)



Il conferimento di partecipazioni ex art. 177, co. 2 TUIR rappresenta una **deroga all'ordinario regime** del conferimento realizzativo (art. 9 TUIR). I soci conferenti possono essere persone fisiche non imprenditori.

Le partecipazioni ricevute a seguito del conferimento sono **valutate** in base al valore “delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”.

La **conferitaria** acquisisce (o integra) il controllo (art. 2359, co.1, n.1 c.c.) della **conferita**.

La disposizione istituisce un regime di neutralità indotta in quanto l'assenza di tassazione è condizionata al comportamento contabile della conferitaria.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» (2/5)

**Nessuna
plusvalenza**



Valore contabile (iscritto da conferitaria) della partecipazione nella conferita = valore fiscale partecipazione conferita (ante conferimento per la conferente).

Plusvalenza



Valore contabile (iscritto da conferitaria) della partecipazione nella conferita > valore fiscale partecipazione conferita (ante conferimento per la conferente).

Minusvalenza




Valore contabile (iscritto da conferitaria) della partecipazione nella conferita < valore fiscale partecipazione conferita (ante conferimento per la conferente). La minusvalenza è deducibile all'ulteriore condizione che il valore contabile iscritto dalla conferitaria coincida con valore di mercato.


IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» (3/5)

Situazione ante operazione



Situazione post operazione



- **Esempio:**
 - **A (conferente) detiene il 51% della partecipazione in C (conferita) dotata di valore fiscale pari a 100;**
 - **A conferisce l'intera partecipazione in B (conferitaria);**
 - **B a seguito del conferimento incrementa il patrimonio netto di 100 (ammontare coincidente con il valore fiscale che la partecipazione aveva presso A).**
- **Nella situazione prospettata A non realizza plusvalenza.**
- **Diversamente se B iscrivesse 120, A realizzerebbe plusvalenza pari a 20 (120 – 100).**

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» (4/5)



Il requisito del «controllo» della società scambiata deve ritenersi soddisfatto:

- Anche nel caso in cui l'acquisto delle partecipazioni dovesse provenire da una **pluralità di soci titolari di quote della società scambiata**.
- A condizione che l'acquisizione avvenga in **modo unitario** (*uno actu*), attraverso un contratto unitario che consenta alla società acquirente di acquisire il controllo della società scambiata.
- **Esempio:** la conferitaria riceve il 25% delle quote della società conferita B dal soggetto X e il 26% delle quote della società conferita B dal soggetto Y.
- **Esempio:** la conferitaria riceve il 51% delle quote della società conferita B dal soggetto X e il 9% delle quote della società conferita B dal soggetto Y (risposta 904-1102/2017).

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» (5/5)

Società scambiata non residente – NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 4 aprile 2017, n. 43/E) ha affermato che sia la società conferitaria che la società conferita devono essere soggetti indicati dalla lett. a) dell'art. 73 TUIR, ovvero società di capitali residenti in Italia in quanto erano ritenute valide le stesse condizioni di ordine soggettivo individuate dal comma 1 dell'art. 177 TUIR.

Il regime del “realizzo controllato”, secondo tale interpretazione, non poteva dunque applicarsi in caso di conferimento di partecipazioni se la società conferitaria o la società **conferita** sono soggetti non residenti.

Tale interpretazione è stata superata, con riferimento al soggetto conferito, in virtù dell'estensione dell'ambito soggettivo operata dal D.lgs. 192/2024 (art. 17) anche ai soggetti non residenti (art. 73, co. 1, lett. d).

Vale anche per l'art. 177, co. 2-bis, TUIR (conferimenti di partecipazioni qualificate)

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

NOVITÀ DEL D.LGS. N. 192/2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La modifica attuata al comma 2 dell'articolo 177 ha, quindi, la finalità di estendere ai conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del regime di “realizzo controllato” – che, per effetto del rinvio al comma 2 operato dal comma 2-bis, risulterà applicabile anche ai conferimenti disciplinati da quest'ultima disposizione – e consente di perseguire una duplice finalità:

- superare i profili di incompatibilità con le libertà fondamentali del diritto comunitario (libertà di stabilimento per la disposizione contenuta nel comma 2 e libertà di circolazione dei capitali per quella contenuta nel comma 2-bis) generati dalla limitazione dell'ambito di applicazione di tali disposizioni ai soli conferimenti aventi a oggetto partecipazioni in società residenti;
- facilitare l'attuazione di processi riorganizzativi in cui le partecipazioni in società non residenti detenute da persone fisiche residenti sono conferite a favore di una società residente.

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 2, è necessario che la società non residente le cui partecipazioni sono conferite, secondo le regole societarie estere, sia dotata di [assemblea ordinaria](#).

**IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
(ART. 177, co. 2-*bis* TUIR)**

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» ex 177, co. 2-*bis*

PERIMETRO APPLICATIVO

Il regime è soggetto alle stesse regole della fattispecie generale (177 co. 2 TUIR) al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:

1. le partecipazioni conferite devono rappresentare una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, ovvero, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% (misure ridotte, rispettivamente, al 2% e al 5% nel caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati);
2. le partecipazioni devono essere conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, **interamente partecipate dal conferente o da suoi familiari** (NOVITA').

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» ex 177, co. 2-*bis*



PERIMETRO APPLICATIVO



Il requisito sub 1. deve essere verificato nell'ottica del conferente e non nella prospettiva del conferitario.

È necessario che il conferente trasferisca partecipazioni superiori alle percentuali del requisito sub 1. e non che il conferitario integri tali percentuali a seguito del conferimento.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

NOVITÀ DEL D.LGS. N. 192/2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Requisito sub.2

«Infine, nel caso di conferente persona fisica, è stato eliminato il requisito oggi esistente per l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 177 consistente nella unipersonalità della società conferitaria, prevedendo che, nel caso la conferitaria sia partecipata, oltre che dal conferente, da altri soggetti, l'applicabilità del regime di realizzo controllato è subordinata alla circostanza che questi siano familiari del conferente ai sensi dell'articolo 5, comma 5, TUIR.»

In tale caso resta comunque fermo che, ai fini dell'applicazione del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis, i singoli conferimenti devono avere a oggetto partecipazioni pari o superiori alle soglie di qualificazione, non potendosi applicare tale regime quando le singole partecipazioni conferite dalle persone fisiche sono inferiori alle soglie di qualificazione e queste ultime sono superate solo computando congiuntamente le partecipazioni conferite.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

NOVITÀ DEL D.LGS. N. 192/2024



IN PRATICA...



Due familiari (i coniugi oppure un genitore e un figlio) possiedono ciascuno il 25% di una società. Fino al 30 dicembre 2024 non era consentito effettuare un conferimento congiunto: né di maggioranza ex art. 177, co. 2., dato che la somma delle percentuali non supera il 50%, né di minoranza qualificata ex art. 177, co. 2-bis, dato che la norma richiedeva che la società conferitaria risultasse partecipata unicamente dal soggetto che esegue l'apporto di partecipazioni. Al massimo, ciascuno dei due soggetti poteva costituire una holding unipersonale.

Dal **31 dicembre 2024**, i due soggetti possono creare una sola società nella quale verrà conferito il 50% cumulativamente detenuto.

Se le quote possedute fossero del 30% e del 10%, l'operazione non sarebbe possibile: solo il primo soggetto, infatti, avendo una quota superiore al 20%, potrà conferirla sfruttando il beneficio della neutralità.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

IL REGIME DI REALIZZO «CONTROLLATO» ex 177, co. 2-*bis*


SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI QUALIFICAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONI
DETENUTE IN HOLDING

- 1) Le holding quotate sono considerate operative. Non si applica il «*look through*»;
- 2) si prendono in considerazione non più tutte le partecipazioni possedute dalla holding ma solo le partecipate di primo livello. Solo se la partecipata di primo livello è una subholding controllata si tiene conto delle controllate di quest'ultima (cd. partecipazioni rilevanti);
- 3) fatta questa selezione, l'esito del test si considera comunque positivo quando il valore contabile delle partecipazioni che – superando le soglie minime – si configurano come partecipazioni qualificate risulti superiore al 50% del valore contabile totale delle partecipazioni rilevanti (cd. test di prevalenza);
- 4) Occorre tenere conto dell'effetto demoltiplicativo nel computo delle percentuali di possesso e dei valori contabili

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

NOVITÀ DEL D.LGS. N. 192/2025 (norma di interpretazione autentica)

TEST DI PREVALENZA-
Quantificazione



.....b) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle società partecipate, rilevanti ai fini della lett. a), sia costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle società di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritto di voto oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 2-bis, calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; tal fine il valore contabile dei patrimoni netti delle società partecipate è determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti delle società holding o subholding (art. 5, dlgs 192/2025).

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Partecipazioni in Holding - IN PRATICA...




Una *holding* di cui si vuole conferire una quota del 30% possiede il 70% di una società operativa la quale, a sua volta, detiene il 10% di un'altra società.

Con le regole in vigore sino al 30 dicembre 2024 il conferimento ai sensi dell'art. 177, co. 2-bis non sarebbe stato possibile perché il conferente detiene il 21% della operativa di secondo livello, ma solo il 2,1% della società di secondo livello.

Dal 31 dicembre 2024, il calcolo si ferma alla società operativa di primo livello, ignorando le partecipazioni sottostanti che risulterebbero possedute dalla *holding* in modo indiretto. Nell'esempio, quindi, il conferimento in neutralità diventa possibile.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Partecipazioni in holding - IN PRATICA.....



società	rilevanza ai fini del test	% (tenendo conto demoltiplicazione)	% sopra soglia minima?	VALORE CONTABILE DEL PATRIMONIO NETTO	VALORE CONTABILE DEL PN DEMOPLIFICATO
Operativa 1	SI perché detenuta direttamente da <i>Holding</i>	24% = 40% x 60%	si	20.000.000	4.800.000
Operativa 2	SI perché detenuta direttamente da <i>Holding</i>	32% = 40% x 80%	si	18.000.000	5.760.000
Operativa 3	SI perché detenuta indirettamente da <i>Holding</i> tramite <i>Sub Holding 1</i> , controllata da <i>Holding</i>	7,2% = 40% x 90% x 20%	no	60.000.000	4.320.000
Operativa 4	NO perché detenuta indirettamente da <i>Holding</i> tramite Operativa 1	NA	NA	NA	NA
Operativa 5	NO perché detenuta indirettamente da <i>Holding</i> tramite Operativa 2	NA	NA	NA	NA
Operativa 6	NO perché detenuta indirettamente da <i>Holding</i> tramite <i>Sub Holding 2</i> , non controllata da <i>Holding</i>	NA	NA	NA	NA
(A) Valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti ai fini del test					14.880.000
(B) Valore contabile complessivo delle partecipazioni con % sopra la soglia					10.560.000
È possibile usufruire del regime di realizzo controllato?					SI B > 50% A

**GLI SCAMBI DI PARTECIPAZIONI
TRANSFRONTALIERI
(ART. 178 E 179 DEL TUIR)**

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

I CONFERIMENTI TRANSFRONTALIERI (ARTT. 178-179 TUIR)

AMBITO SOGGETTIVO

I conferimenti transfrontalieri di partecipazioni beneficiano del **regime di neutralità fiscale** alle seguenti 3 condizioni:

- 1) il soggetto conferito sia una società comunitaria che appartiene alle categorie indicate nella tabella A e sia sottoposta ad una delle imposte indicate nella tabella B;
- 2) la società conferitaria:
 - risiede in uno Stato UE diverso rispetto a quello di residenza della società scambiata (NON PIU' COSI'!!!);
 - appartenga ad una delle categorie previste dalla tabella A e sia sottoposta ad una delle imposte indicate nella tabella B;
- 3) uno dei soggetti che effettuano lo scambio sia residente in Italia.

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

I CONFERIMENTI TRANSFRONTALIERI (ARTT. 178-179 TUIR)

Norme modificate



- TUIR, 177, commi 1 e 2
- TUIR, 178, comma 1 lett. e)

Effetto



Non si fa più riferimento all'incremento del controllo «in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario».

IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

I CONFERIMENTI TRANSFRONTALIERI (ARTT. 178-179 TUIR)

AMBITO SOGGETTIVO

La formulazione in vigore fino al 30 dicembre 2024 prevedeva che la neutralità delle acquisizioni di ulteriori partecipazioni rispetto a quella di controllo già detenuta a condizione che l'incremento della percentuale di controllo avvenisse *“in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario”*.

Tale formulazione è stata soppressa dal D.lgs. 192/2024.